



# COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

## VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 18/01/2023

**OGGETTO** ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL  
:  
**PEG**

L'anno **2023** il giorno **18** del mese di **Gennaio** alle ore 12.35 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
Gramegna Maurizio	Vice Sindaco	Da remoto
Magnani Gianpiero	Assessore/Consigliere	SI
Scanarotti Sara	Assessore/Consigliere	Da remoto

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco, Gramegna Maurizio.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 151 del TUEL prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, che prevede "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

Visto l'art.163/comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) secondo cui un'eventuale proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000 n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 109/comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Atteso che l'attribuzione degli obiettivi gestionali deve avvenire in armonia con quanto stabilito nel programma di mandato, nella relazione previsionale e programmatica ed in coerenza con le attribuzioni organizzative (anche in relazione alle risorse umane da gestire) di ciascun centro di responsabilità, nonché nel rispetto dell'autonomia dei singoli incaricati di posizione organizzativa;

Visto l'art.169 del D.Lgs. 267/00 ai sensi del quale, sulla base del bilancio annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi e

che l'adozione del P.E.G. è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.;

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione fino a 5.000 abitanti, non è tenuto all'approvazione del PEG, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti;

Considerato che il comma 5 dell'art 163 del Tuel prevede che: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

Visto l'allegato Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'anno 2023, nella sua componente "Finanziaria", sulla base degli stanziamenti assestati previsti al secondo esercizio del Bilancio 2022-2024, conservata agli atti dell'Ufficio Finanziario, composto da:

- Assegnazione risorse (all.to A): dotazioni economiche di parte corrente (ovvero le risorse complessivamente assegnate per il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti gestionali), con l'indicazione dei Centri di Responsabilità (Gestori) ai quali viene affidata la responsabilità della gestione del procedimento di spesa (dotazioni finanziarie);

Considerato che, per permettere l'adozione di atti di gestione, è necessario approvare provvisoriamente il Piano esecutivo di gestione 2023 sulla base degli stanziamenti assestati previsti al secondo esercizio del Bilancio 2022-2024, approvato con delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 12 del 29/04/2022 e ss.mm.ii;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare la paralisi dell'azione amministrativa o una moltiplicazione di provvedimenti, di autorizzare una sostanziale ordinaria gestione da parte dei Responsabili dei Servizi;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 150/2009;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Personale e Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli resi palesemente nei modi di legge

## **DELIBERA**

Le premesse costituiscono integralmente parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'anno 2023, nella sua componente finanziaria, sulla base degli stanziamenti assestati previsti al secondo esercizio del Bilancio 2022-2024, conservata agli atti dell'Ufficio Finanziario, composto da:

- Assegnazione risorse (all.to A): dotazioni economiche di parte corrente (ovvero le risorse complessivamente assegnate per il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti gestionali), con l'indicazione dei Centri di Responsabilità (Gestori) ai quali viene affidata la responsabilità della gestione del procedimento di spesa (dotazioni finanziarie).
- 2) Di riservare, ad atti successivi, la definizione degli obiettivi provvisori per i Responsabili di Servizio.
- 3) Di autorizzare i Responsabili dei Servizi per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2023 all'approvazione del P.E.G. 2023:
- all'effettuazione di tutte le spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni e servizi di carattere continuativo;
  - all'effettuazione delle spese di cui all'art. 183, 2° comma, del D. Lgs. 267/00;
  - all'effettuazione delle spese correlate a fondi con destinazione vincolata già acquisiti;
  - alla gestione dei residui attivi e passivi;
  - alla gestione delle risorse umane e strumentali in precedenza già assegnate-
- 4) Di disporre che gli atti assunti dai Responsabili di Servizio dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. nr 267/2000-
- 5) Di stabilire che l'Ente si trova in esercizio Provvisorio e che il presente provvedimento avrà validità fino all'approvazione del nuovo Bilancio di previsione.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento ai titolari di posizione organizzativa.

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma D. Lgs. n. 267/2000 ad unanimità di voti espressi PALESEMENTE nelle forme di legge



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL PEG**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/01/2023

Il Responsabile di Settore  
Dr. Maurizio Gramegna

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/01/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Maurizio Gramegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL VICE SINDACO  
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 25/01/2023  
GIAN LUCA MUTTARINI in data 25/01/2023